

Tenuto conto, altresì, delle disposizioni di cui agli art. 4, comma 1, e 5, comma 1, del citato decreto n. 91, che, per gli anni successivi al 2000, impongono di considerare, ai fini della ripartizione, l'entità e l'efficacia delle iniziative poste in essere da ciascuna regione destinate all'inserimento lavorativo dei disabili secondo le priorità stabilite nell'art. 6 del predetto decreto;

Ritenuto pertanto di destinare il 70 per cento della somma disponibile in base al numero dei lavoratori effettivamente inseriti nel circuito lavorativo in ciascuna regione nell'ambito di particolari programmi di inserimento presentati nell'anno 2000 e assunti al predetto titolo attraverso la stipula di convenzioni e per i quali il datore di lavoro ha ottenuto il beneficio della fiscalizzazione, totale o parziale, degli oneri contributivi, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge n. 68, nonché di ripartire il rimanente 30 per cento dell'importo complessivo secondo gli indicatori definiti nella ripartizione dell'anno 2000, tenendo conto della popolazione residente in ciascuna regione e del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati;

Considerato che per talune regioni, in mancanza della comunicazione delle informazioni inserite nella relazione annuale, da trasmettere entro il 30 novembre dell'anno 2000, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto n. 91, termine più volte prorogato fino al 3 luglio 2001, si è provveduto ad attribuire unicamente il 30 per cento dell'intera somma, secondo il criterio matematico sopra illustrato, non potendosi altrimenti valutare lo stato delle iniziative e i risultati conseguiti;

Tenuto conto, nelle suddette fattispecie, delle somme già assegnate alle stesse regioni lo scorso anno e non spese per le menzionate finalità;

Sentiti i rappresentanti delle regioni e delle province, riuniti nei tavoli tecnici per l'esame e la valutazione della proposta di ripartizione avanzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 giugno 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, pari a lire 60 miliardi per l'anno 2001, è ripartito tra le regioni secondo l'elenco allegato (tabella 1), che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 12 luglio 2001

Il direttore generale: CARLÀ

TABELLA 1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO - DIV. III
FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
ANNO 2001 - LEGGE N. 68/1999

Regioni	Totale
Valle d'Aosta	575.949.101
Piemonte	4.455.553.699
Liguria	2.638.725.218
Lombardia	10.063.533.608
Prov. aut. Trento	1.167.712.726
Prov. aut. Bolzano	710.023.746
Friuli-Venezia Giulia	1.283.260.077
Veneto	10.671.254.026
Emilia-Romagna	6.373.891.483
Toscana	4.611.836.075
Marche	2.980.006.494
Umbria	649.888.141
Lazio	5.927.252.089
Campania	1.942.458.392
Abruzzo	1.017.251.819
Molise	177.358.597
Puglia	1.625.338.099
Basilicata	393.779.762
Calabria	671.950.805
Sicilia	1.548.801.180
Sardegna	514.174.863
TOTALE ...	60.000.000.000

01A9950

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 2001.

Modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso del radar osservatore normale per il personale marittimo.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA
ED INTERNA DEL SOPPRESSO MINISTERO DEI
TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - TMA

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello stru-

mento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'articolo XIV;

Vista la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;

Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1° febbraio 1997;

Viste le regole II/1 e II/3 dell'annesso sopra richiamato, nonché le sezioni, rispettivamente, A-II/1 e A-II/3 del codice STCW, relative alle conoscenze minime necessarie al conseguimento delle abilitazioni di ufficiale responsabile di una guardia di navigazione;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 2000, modificato con decreto ministeriale 22 dicembre 2000, concernente requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare e, in particolare, gli articoli 1 e 3 relativi ai certificati di abilitazione di ufficiale di navigazione e ufficiale di navigazione di terza classe;

Tenuto conto della regola I/8 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa agli standards di qualità dell'addestramento fornito;

Tenuto conto della regola I/12 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-I/12 del codice STCW, relativa agli standards di funzionamento dei simulatori utilizzati per l'addestramento e per gli esami;

Tenuto conto della regola I/6 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa all'addestramento degli istruttori ed esaminatori;

Tenuto conto della risoluzione IMO A.483(XII) del 15 gennaio 1982, con la quale è stato adottato il programma di addestramento all'osservazione e al tracciamento radar;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1995, concernente l'istituzione del corso di addestramento all'uso del radar osservatore normale per il personale marittimo;

Ritenuta la necessità di aggiornare il programma, l'elenco delle strutture ed attrezzature, nonché la composizione e i requisiti del corpo istruttori indicati nel decreto ministeriale 16 febbraio 1995 sopra citato, alle prescrizioni scaturenti dalle regole dell'annesso sopra richiamato e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW;

Visto il modello di corso n. 1.07 pubblicato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per la parte relativa al corso di addestramento all'uso del radar per ufficiali di guardia di navigazione;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e durata

1. Il corso di addestramento all'uso del radar osservatore normale, istituito con decreto ministeriale 16 febbraio 1995, è modificato in conformità alle regole II/1 e II/3 della convenzione citata in premessa, nonché alle sezioni, rispettivamente, A-II/1 e A-II/3 del codice STCW.

2. Il corso ha una durata di quarantadue ore articolate in sei giorni, di cui non meno di diciassette ore per allievo (da far risultare su apposita scheda personale), dovranno essere impegnate in esercitazioni pratiche.

Art. 2.

Frequenza del corso

1. Ad ogni corso possono partecipare marittimi in numero non superiore a diciotto, anche provenienti da Stati esteri.

2. Il corso è obbligatorio per i marittimi aspiranti al conseguimento del certificato di ufficiale di navigazione o di ufficiale di navigazione di terza classe, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000, modificato dal decreto ministeriale 22 dicembre 2000.

3. Prima di essere ammessi al corso, è necessario effettuare un periodo di navigazione di, almeno sei mesi in attività di addestramento sui compiti e mansioni dell'ufficiale di coperta ovvero svolgendo, per un pari periodo, compiti connessi con la tenuta della guardia in navigazione, su navi da traffico di stazza lorda superiore a 500 tonnellate per l'ufficiale di navigazione, ovvero anche inferiori per l'ufficiale di navigazione di terza classe.

Art. 3.

Organizzazione del corso

1. Il corso di addestramento all'uso del radar osservatore normale è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo un programma conforme a quello contenuto nell'allegato A al presente decreto.

2. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 1, gli istituti, enti o società devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico con-

formi a quelli di cui all'allegato *B* al presente decreto e devono predisporre un sistema di valutazione della qualità dell'addestramento fornito.

3. Il corso radar osservatore normale effettuato presso un centro di addestramento autorizzato o riconosciuto da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea è considerato valido ai fini di cui al presente decreto.

4. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilito secondo i criteri indicati nell'allegato *C* al presente decreto.

5. Il corpo istruttori viene integrato da un quarto componente nel caso in cui siano presenti più di dieci allievi.

Art. 4.

Prova di esame ed attestato

1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di addestramento all'uso del radar osservatore normale, un esame consistente in una prova teorica e una prova pratica, che verrà svolto nel primo giorno feriale utile dopo il termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale (C.P.) di grado non inferiore a capitano di corvetta e composta dal direttore del corso, da almeno due membri del corpo istruttori, ed eventualmente integrata da un esperto nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La commissione stabilisce il metodo o i metodi di valutazione dei candidati affinché sia garantita una verifica oggettiva del raggiungimento degli obiettivi del corso.

3. Al candidato che consegue un esito favorevole è rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato *D* del presente decreto i cui estremi saranno annotati sui titoli matricolari degli interessati.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Gli attestati di frequenza del corso rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano validi.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il decreto ministeriale 16 febbraio 1995, citato in premessa, è abrogato.

Roma, 7 agosto 2001

Il dirigente generale: NOTO

ALLEGATO *A*
(art. 3, comma 1)

PROFILO E PROGRAMMA DEL CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DEL RADAR OSSERVATORE NORMALE

Gli argomenti del programma sono riassunti nella tabella seguente (model course 1.07 - parte C1)

Conoscenza, comprensione e capacità	Ore di lezione	Ore di dimostrazione	Ore di simulatore
1. <i>Descrizione sistema della teoria di base e dell'uso di un sistema marino:</i>			
1.1. Principi fondamentali del radar	4.0	1.0	
1.2. Distanze di sicurezza	0.25		
1.3. Pericoli delle radiazioni e precauzioni	0.25		
1.4. Caratteristiche degli apparati radar e fattori che influenzano le prestazioni	3.0		
1.5. Fattori esterni all'apparato radar che influenzano le prestazioni	1.0		
1.6. Fattori che possono causare false interpretazioni	1.0		
1.7. Standards di prestazioni - Risoluzione A.477 (XII)	1.0		
	11.5	1.0	
2. <i>Preparazione ed impiego del radar in ottemperanza alle istruzioni del costruttore:</i>			
2.1. Preparazione e conservazioni del display radar	1.5	2.0	1.0
2.2. Misura di rilevanti e distanze	1.0	1.0	1.0
	2.5	3.0	2.0
3. <i>Effettuazione del plotaggio radar manuale:</i>			
3.1. Costruzione del triangolo del moto relativo	2.0	0.5	
3.2. Determinazione della rotta, velocità ed aspetto degli altri bersagli	2.0		1.0
3.3. Determinazione di CPA e TPCA	1.0		1.0
3.4. Riconoscimento dell'effetto del cambio di rotta e velocità	1.0		1.0
3.5. Riporto dei dati del plotaggio radar	0.5		1.0
	6.5	0.5	4.0
4. <i>Uso del radar per assicurare la sicurezza della navigazione:</i>			
4.1. Posizione fissa della nave con il radar	0.5		1.0
4.2. Identificazione degli ausili alla navigazione radar ed alla sicurezza	0.5		
4.3. Uso del parallel indexing nella navigazione radar	1.0	1.0	1.0
	2.0	1.0	2.0
5. <i>Uso del radar per evitare collisioni o passaggi ravvicinati:</i>			
5.1. Applicazioni delle COLREGS per evitare collisioni o passaggi ravvicinati	2.0		4.0
	2.0		4.0
TOTALE ORE	24.5	5.5	12

ALLEGATO B
(art. 3, comma 2)

**STRUTTURE, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO
DEL CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DEL
RADAR OSSERVATORE NORMALE**

1. Un'adeguata aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici consistenti in: lavagna luminosa, schermo proiettore per diapositive, sistema multimediale di proiezione, televisore, videoregistratore;

2. Laboratori dotati delle apparecchiature di cui al seguente elenco:

a) apparato radar completo e funzionante;

b) simulatore radar sul quale possano svolgersi esercitazioni in tempo reale, raffigurando in particolare zone costiere. L'apparecchiatura dovrà risultare rispondente agli standards di funzionamento prescritti nella sezione A-1/12 del codice STCW (*);

c) unità operativa costituita da due indicatori radar (un indicatore radar per allievo);

d) postazione istruttore dotata di consolle per il controllo della simulazione, di plotter e di stampante grafica per la registrazione delle esercitazioni e la successiva discussione;

e) tavoli da carteggio, nella misura di uno per unità operativa, corredo di carte e pubblicazioni nautiche recenti relative al programma.

3. Materiale di sostegno dell'insegnamento:

a) manuale istruttore (parte D1 del model course 1.07);

b) manuale operativo del radar;

c) testi di riferimento IMO aggiornati.

4. Dispensale su tutti gli argomenti del corso da fornire ai partecipanti.

(*) I simulatori installati o messi in uso anteriormente al 1° febbraio 2002 possono essere esentati dal vincolo di conformità alla sezione A-1/12 del codice STCW - (regola I/12 STCW-95)

ALLEGATO C
(art. 3, comma 4)

**COMPOSIZIONE E REQUISITI DEL CORPO ISTRUTTORI
DEL CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DEL
RADAR OSSERVATORE NORMALE**

1. Il corpo istruttori è composto da 3/4 docenti secondo la composizione di seguito indicata:

a) laureato in discipline nautiche docente di navigazione o sicurezza e/o arte navale, con almeno cinque anni di insegnamento in tali materie;

b) comandante (già capitano di lungo corso) con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni di navigazione in qualità di comandante e/o primo ufficiale di coperta su navi di stazza lorda non inferiore a 3000 tonnellate;

c) perito elettronico oppure esperto in apparecchiature radar e simulatori con comprovata esperienza;

d) comandante (già capitano di lungo corso) con i requisiti di cui sopra.

Oppure:

a) ufficiale superiore di vascello specializzato IOC proveniente dallo S.P.E.;

b) comandante (già capitano di lungo corso) con i requisiti di cui sopra;

c) laureato in ingegneria docente di radio elettronica con almeno cinque anni di insegnamento in tali materie;

d) laureato in discipline nautiche docente di navigazione o sicurezza e/o arte navale con i requisiti di cui sopra.

Oppure:

a) ufficiale superiore di vascello specializzato IOC proveniente dallo S.P.E.;

b) comandante (già capitano di lungo corso) con i requisiti di cui sopra;

c) perito elettronico oppure esperto in apparecchiature radar e simulatori con comprovata esperienza;

d) laureato in discipline nautiche docente di navigazione o sicurezza e/o arte navale con i requisiti di cui sopra o ingegnere elettronico.

2. Tutti i soggetti sopra elencati, prima di essere ammessi a far parte del corpo istruttori del corso, devono frequentare un corso di addestramento per istruttori durante il quale abbiano ricevuto una adeguata formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso di simulatori, nonché sull'uso del particolare/i simulatore/i utilizzato/i all'interno del corso, ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW.

3. Gli istruttori chiamati a far parte della commissione di esame dovranno altresì ricevere un'adeguata formazione sui metodi e sulla pratica della valutazione, nonché sull'uso del simulatore come strumento di valutazione delle competenze, conoscenze e abilità pratiche acquisite durante il corso ai sensi della sezione A-I/6 codice STCW.

4. Il Ministero, sulla base delle citate indicazioni, esprimerà un giudizio definitivo sulla consistenza e sull'idoneità del corpo istruttori all'espletamento del corso perché ne restino salvaguardate le finalità e la completezza rispetto alla parte teorica ed alla parte pratica.

Sarà comunque tenuta presente l'esperienza acquisita nel passato dagli istruttori adibiti in compiti specifici di addestramento del personale marittimo.

N.B. — Solo in caso in cui siano presenti più di dieci allievi, si rende necessario il quarto istruttore.

ALLEGATO D
(art. 4, comma 3)

MODELLO DI ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DEL RADAR
OSSERVATORE NORMALE

.....
(intestazione dell'Istituto, ente o società riconosciuto)

CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DEL RADAR OSSERVATORE NORMALE (livello operativo)
TRAINING COURSE IN RADAR OBSERVATION AND PLOTTING (operational level)

Si certifica che il sig.
We hereby certify that Mr.

nato a il iscritto nelle matricole
born in on entered in the registers
del Compartimento marittimo di al n.
of the Marine Department of n.
ha frequentato dal al con esito favorevole, il corso di
has attended from to with positive results the

ADDESTRAMENTO ALL'USO DEL RADAR OSSERVATORE NORMALE (livello operativo)
TRAINING COURSE IN RADAR OBSERVATION AND PLOTTING (operational level)

presso, riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con dispaccio n. in data
at the recognized by Ministry of Infrastructures and Transport
with despatch n. dated

Tale corso si è svolto ai sensi della Convenzione internazionale IMO STCW/95, tenuto conto della
Risoluzione IMO A.483(XII) del 15 gennaio 1982 e secondo le modalità di cui al decreto direttoriale

.....
The above mentioned training course has taken place in accordance with IMO STCW-95 Convention, taking
account of the IMO resolution A.483 (XII) dated January 15, 1982 and in compliance with procedures of the D.D.
.....

Data del rilascio
Date of issue

Registrato con il n.
Registered n.

IL DIRETTORE DEL CORSO
course Director

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI ESAMI
President of examination commission

.....
RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Representative of Ministry of Infrastructures and Transport

01A9951